



**TRASPORTI E LOGISTICA**

## CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

### 1. APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali di prestazione del servizio di spedizione e/o trasporto sono valide e applicabili per tutti i servizi effettuati da GBA GROUP Srl, salvo accordi specifici concordati col mittente e approvati per iscritto da un rappresentante legale di GBA GROUP Srl

### 2. DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI

Il mittente si impegna a dichiarare con esattezza, al momento dell'affidamento delle merci, contenuto e valore dei colli affidati per la spedizione e/o il trasporto. Egli si impegna altresì a compilare esattamente i documenti forniti da GBA GROUP Srl, al fine di autorizzare il vettore al trasporto e/o alla spedizione, conferendogli tutti i necessari poteri per l'esecuzione delle operazioni doganali di import e/o export. La lettera di vettura e/o AWB sono documenti non trasferibili. Per l'accertamento delle modalità di trasporto e delle obbligazioni assunte dal mittente, varranno esclusivamente le indicazioni risultanti dai suoi moduli o formulari, con esclusione di qualsiasi altro documento, anche se vistato o timbrato dal mittente. I mittenti ed i loro incaricati sono invitati a controllare la rispondenza delle indicazioni, sui predetti documenti, con quanto da essi voluto.

### 3. DIRITTO DI ISPEZIONE E APPLICAZIONE COSTI

GBA GROUP Srl ha il diritto, ma non obbligo, di ispezionare qualsiasi merce per qualsiasi ragione ed in qualsiasi momento. Il mittente dichiara espressamente di accettare incondizionatamente, al fine della determinazione della tariffa in vigore per la prestazione del servizio, che il valore su cui applicare la stessa sia il valore superiore tra il peso tassabile ed il peso volumetrico, determinato elettronicamente da GBA GROUP Srl, anche se discordante da quello dichiarato dal Cliente.

Un supplemento carburante verrà applicato al prezzo di tutte le spedizioni nazionali ed internazionali in funzione delle fluttuazioni del costo del carburante. Tale valore verrà da noi aggiornato su base mensile e rilevato secondo i parametri rinvenibili sul nostro sito internet.

Il committente dichiara di accettare espressamente e incondizionatamente che, in presenza di tariffe concordate tra le parti tramite sottoscrizione di specifici accordi, esse saranno comunque soggette all'adeguamento annuale previsto dall'indice ISTAT con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di emissione offerta.

Resta inteso che rimane esclusivo diritto di GBA GROUP adeguare i propri listini di vendita e/o le tariffe riservate alla propria clientela, a suo insindacabile giudizio e solo previa comunicazione scritta, trasmissibile via e-mail e/o newsletter e/o ogni qualsiasi altro mezzo di comunicazione atto alla trasmissione di messaggi commerciali.

È e rimane facoltà del cliente disporre l'affidamento delle proprie spedizioni in favore o meno del corriere Gba Group, essendo l'affidamento stesso dimostrazione fattiva di accettazione di tutte le condizioni di servizio indicate nel presente documento ivi inclusa l'applicazione dei costi al di cui presente punto 3.

### 4. DOGANA E DICHIARAZIONI DIFFORMI

Poiché gli uffici doganali sono strutture al di sopra delle parti, le loro decisioni quali (ma non solo), il ritardo nello svincolo della merce, le ispezioni, i dazi e gli oneri, non possono essere né imputate né influenzate da GBA GROUP Srl. GBA GROUP Srl non è inoltre responsabile delle dichiarazioni del mittente che possono differire dal contenuto effettivo della spedizione.

**GBA GROUP Srl**

Via Milano, 1 – 20068 Peschiera Borromeo (MI) Italy - Ph. ++39 02 9713451  
[sales@gruppgba.it](mailto:sales@gruppgba.it) - [www.gruppgba.it](http://www.gruppgba.it)

## 5. INDIRIZZI

Le merci non potranno essere consegnate a caselle postali o ad altri numeri di codice postale. Esse verranno recapitate all'indirizzo del destinatario indicato dal mittente, ma non necessariamente nella persona del destinatario stesso.

Le merci destinate ad indirizzi aventi un servizio centrale o unificato di ricevimento verranno consegnate a detto servizio.

## 6. TEMPI DI CONSEGNA

GBA GROUP Srl assicura il massimo impegno al fine di recapitare le merci nel più breve tempo possibile, quantificato indicativamente a seconda delle spedizioni. Tuttavia GBA GROUP Srl non sarà responsabile in alcun caso per ritardi nel prelievo, trasporto o consegna di qualunque merce, indipendentemente dalla causa di detto ritardo e della richiesta del mittente per particolari termini di resa, anche se riportati nei documenti di viaggio.

GBA GROUP Srl si riserva inoltre il diritto di abbandonare le merci qualora, dietro richiesta scritta di istruzioni e/o documenti al mittente, questi non li fornisca entro 30 giorni.

## 7. CONTRASSEGNO

Il mandato di contrassegno, applicabile solo su base nazionale, può essere conferito dal mittente esclusivamente indicando in modo ben visibile sul documento di trasporto la parola "contrassegno" seguita dall'indicazione dell'importo in cifra e in lettere. Il vettore è autorizzato ad accettare in pagamento contanti, assegni circolari intestati ad GBA GROUP Srl o al cliente e, in difetto di contrarie istruzioni da formulare esclusivamente per iscritto, anche assegni bancari, intestati ad GBA GROUP Srl o al Cliente, essendo liberato da ogni responsabilità per il caso di mancata copertura o illecita circolazione e negoziazione dei predetti titoli.

La restituzione del denaro o dei titoli da parte di GBA GROUP Srl avverrà tramite rimessa diretta entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'avvenuto incasso salvo buon fine. In caso di furto o rapina, la responsabilità di GBA GROUP Srl è limitata alla semplice fornitura della copia di denuncia al mittente ed al destinatario per l'espletamento delle operazioni legate all'annullamento del titolo.

## 8. ASSICURAZIONE

In caso di richiesta di assicurazione specifica, il richiedente si impegna a compilare debitamente l'apposito modulo predisposto da GBA GROUP Srl ed a far pervenire copia della fattura di acquisto/ricevuta fiscale comprovante il valore della merce oggetto della richiesta.

In mancanza di compilazione e/o restituzione di detto modulo, delle caratteristiche necessarie per la copertura assicurativa (merce nuova il cui valore è comprovato da fattura/ricevuta fiscale) e qualora non venga poi fornita la documentazione richiesta dalla compagnia assicurativa per la gestione della pratica, non sarà possibile stipulare assicurazione specifica.

Qualora il cliente utilizzasse direttamente il nostro sistema informatico per la compilazione dei bollettini di spedizione, non sarà necessaria la compilazione del modulo di richiesta cartaceo, ma sarà sufficiente richiedere la copertura assicurativa specifica o Service Plus, compilando gli appositi campi (Vi preghiamo di indicare sempre anche la tipologia di merce e non solo il valore della copertura assicurativa richiesta) ed accettando le condizioni qui definite atte a regolamentare i criteri della copertura assicurativa.

Per la copertura assicurativa "Service Plus" per merce di valore inferiore a euro 2.500,00 (duemilacinquecento) non è necessario compilare l'apposito modulo e fornire preventivamente la documentazione, ma è sufficiente compilare l'apposito campo di richiesta a sistema.

Per merci di valore superiore ad euro 30.000,00 (trentamila) Vi preghiamo di contattare preventivamente il nostro customer service.

In caso di sinistro, la richiesta di copertura assicurativa specifica, dà diritto al risarcimento al netto delle seguenti

franchigie/scoperti:

#### TRASPORTI VIA AEREA/MARE/FERROVIA TUTTO IL MONDO

In caso di furto, rapina, manomissione, smarrimento e ammanchi in genere scoperto del 10% con un minimo di 250,00 euro  
Per qualsiasi altro evento franchigia fissa di euro 250,00

#### TRASPORTI VIA TERRA EUROPA

1) Per merce di valore inferiore a euro 7.500,00:

In caso di furto, rapina, manomissione, smarrimento e ammanchi in genere scoperto del 5% con un minimo di 50,00 euro  
Per qualsiasi altro evento franchigia fissa di euro 100,00

2) Per merce di valore superiore a euro 7.500,00:

In caso di furto, rapina, manomissione, smarrimento e ammanchi in genere scoperto del 10 % con un minimo di 250,00 euro  
Per qualsiasi altro evento franchigia fissa di euro 250,00

Resta inteso che GBA GROUP Srl, in qualità di mero spedizioniere, risarcirà gli eventuali danni occorsi durante la spedizione nei limiti di quanto previsto dal codice civile italiano, dalle leggi nazionali in materia o nei limiti delle Convenzioni internazionali applicabili in ambito di trasporto, a seconda del territorio interessato e della modalità di trasporto prescelta.

Col pagamento dell'indennizzo, GBA GROUP Srl subentra, fino alla concorrenza del risarcimento pagato, nei diritti dell'Assicurato nei confronti di tutti i terzi responsabili. Qualora il trasporto e/o la spedizione siano stati assicurati direttamente dal committente, mittente, destinatario e/o avente diritto al carico, essi si impegnano a tenere GBA GROUP indenne da ogni pretesa di rivalsa, inclusa quella spettante alla propria assicurazione, per importi eccedenti i limiti risarcitori stabiliti dall'art. 1696 c.c, art. 423 cod. nav., nonché dalle Convenzioni aja Visby, Montreal, CMR, Cotif-Cim e loro eventuali successive modifiche.

La copertura assicurativa stipulata da GBA GROUP Srl, in nome e per conto del mittente, inclusa quella denominata Service Plus, è prestata per tutte le spedizioni e/o movimentazioni e/o giacenze e/o tutte le altre operazioni connesse ai contratti di trasporto stipulati dall' Assicurato, per tutti i tipi di merce, ad eccezione di quelli non accettati per il trasporto, ovvero:

- carte valore, monete, documenti, francobolli, oggetti in materiale prezioso;
- autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie nonché carichi completi di tabacchi, telefonia cellulare e tablets
- titoli, pelli e pellicce, alcoolici, droghe
- farmaceutici, esplosivi, elementi chimici o gassosi
- biglietti aerei, navali e ferroviari
- prototipi, campionature
- articoli soggetti alle restrizioni da parte della International Air Transport Association (IATA) o dalla International Civil Aviation Organization (ICAO)

GBA GROUP Srl non è obbligata per i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da, nonché per i risarcimenti che fossero dovuti all'Assicurato in conseguenza di:

a) atti od omissioni commessi dall'Assicurato o dai suoi preposti investiti di poteri decisionali, sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne deriverà probabilmente;

b) dolo o colpa grave dei dipendenti e preposti del contraente, del subvettore e i suoi dipendenti e/o preposti, ovvero d'ogni altro soggetto di cui il contraente si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni;





**TRASPORTI E LOGISTICA**

- c) infedeltà del personale dipendente, appropriazione indebita, truffa o frode da chiunque perpetrata;
- d) vizi di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto, qualora tali operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti;
- f) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
- g) cattivo stivaggio sia sul mezzo vettore che nei container o simili effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto controllo del mittente, dell'Assicurato o di loro rappresentanti e/o dipendenti;
- h) vizio proprio o qualità insite nella merce, combustione spontanea, fermentazione o calo naturale;
- i) ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato
- j) insolvenza, morosità mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie o gravi irregolarità nella gestione amministrativa dell'assicurato, oppure del proprietario, o dell'armatore, o del noleggiatore del gestore della nave;
- k) confisca, espropriazione, nazionalizzazione, requisizione;
- l) inquinamento dell'ambiente da qualsiasi causa derivante;
- m) reclami di carattere sia fiscale – nazionale o comunitario – che doganale, per sanzioni amministrative, pecuniarie, multe, indennità di mora, o similari inflitte all'Assicurato o ad altri terzi che agiscono per suo conto o comunque al soggetto obbligato;
- n) danni o perdite delle merci trasportate con navi o aeromobili di proprietà dell'assicurato o da esso noleggiati o comunque gestiti;
- o) mancato inizio del trasporto;
- p) abbandono della merce nel caso in cui il mittente, a seguito di esplicita richiesta scritta di istruzioni da parte di GBA GROUP Srl, abbia omissso di fornirle entro 30 giorni;
- q) abbandono del viaggio o interruzione del trasporto in località diversa da quella prevista dal contratto di trasporto.

Analogamente GBA GROUP non è obbligata per i risarcimenti che fossero derivati dall'Assicurato in conseguenza della casistica di cui sopra GBA GROUP Srl non è obbligata al risarcimento per sinistri verificatisi in occasione di:

- a) guerra o atti ostili, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa, sciopero, serrata, disordini



**TRASPORTI E LOGISTICA**

civili, atti di terrorismo o compiuti da persone che agiscano per motivi politici, terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, radiazioni nucleari o contaminazione per radioattività;

b) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze;

c) violazioni di blocco di contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;

d) esplosioni di mine, bombe o altri ordigni da guerra;

e) rapina perpetrata a danno di GBA GROUP Srl o di terzi in corso di spedizione o sosta presso magazzini propri o di terzi.

La garanzia assicurativa è prestata per i trasporti nel mondo intero con la sola esclusione, salvo espresso accordo fra le parti, di:

Afghanistan-Corea del Nord-Cuba-Iran-Iraq-Liberia-Siria-Sudan-Stati della C.S.I. ad est del 42° meridiano-Crimea.

Sono espressamente escluse dalla presente garanzia le spedizioni in Paesi aventi disposizioni di Legge che impongono la copertura assicurativa con Compagnie di Assicurazioni locali nonché soggetti alla clausola " Sanction Limited and Exclusion Clause – 1.08.2010".

Inoltre, la copertura è soggetta anche alle seguenti clausole:

- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10.11.2003;
- Marine Cyber Endorsement LMA5403 – 11.11.2019;
- Cargo ISM Endorsement;
- Termination of Transit Clause (terrorism);
- Clausola di classificazione ed. 1.1.2001;
- Communicable disease exclusion JC2020 – 011
- Institute Cargo Clauses ed. 1.1.2009;
- Institute Strikes Clauses ed. 1.1.2009;
- Institute War Clauses ed. 1.1.2009;

Paesi in cui all'inizio della spedizione siano in corso guerre, guerre civili, sommosse popolari, embarghi.

Per le spedizioni destinate a Paesi del Medio Oriente, dell'Africa e del Centro e Sud America, qualora l'Assicurato provveda a rilasciare il proprio documento di trasporto, la garanzia sarà operante solo a condizione che la polizza di carico master del vettore marittimo o aereo riporti l'identica località di destinazione.

## **9. DANNI**

In caso di danno ad una parte qualunque della cosa assicurata (comunque assicurata) in dipendenza di uno degli avvenimenti garantiti con la presente polizza, GBA GROUP Srl risponderà solo del valore della parte danneggiata, anche se questa non fosse stata valutata separatamente, e rimborserà solo le spese di riparazione e/o rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva. In caso di danno ad etichette, capsule, scatole, astucci, involucri ed ogni altro materiale costituente la confezione della merce assicurata senza che vi sia stato

danno al prodotto, GBA GROUP Srl risponderà esclusivamente dell'ammontare relativo al costo del nuovo confezionamento, con il limite massimo del valore assicurato.

#### **10. MERCI NON TRASPORTABILI/MERCI PERICOLOSE**

In tutti i paesi serviti sono proibite le spedizioni di merci pericolose (secondo regolamenti IATA), articoli di valore, oro, argento, opere d'arte, effetti negoziabili, assegni, biglietti ferroviari, aerei e/o marittimi, contanti animali ecc. Si precisa inoltre che per quanto riguarda le MERCI PERICOLOSE denominate in ADR, non essendo in possesso il vettore di regolare autorizzazione, né avendo sempre la disponibilità di mezzi attrezzati per il trasporto di merci pericolose conformemente alle disposizioni dell'ADR e della normativa legislativa e regolamentare vigente, non verranno accettate per il trasporto merci comunque classificabili come pericolose, a meno che dette merci non vengano espressamente dichiarate in fase di affido. Nel caso in cui il vettore avesse a sopportare un danno ed un conseguente pregiudizio patrimoniale di qualunque natura causa la inesattezza delle indicazioni fornite e delle dichiarazioni fatte dal mittente in ordine alla esatta natura delle merci ai sensi dell'art. 1683 c.c., questi sarà tenuto a tenere indenne e manlevare il vettore dell'eventuale relativo pregiudizio patrimoniale da quest'ultimo subito.

#### **11. MODALITA' DI RIMBORSO**

In caso di richiesta di risarcimento, da effettuarsi mediante richiesta a mezzo di lettera RR entro e non oltre 7 (sette) giorni per le spedizioni internazionali e 8 (otto) giorni per quelle nazionali a decorrere dal ricevimento della merce, l'Assicurato si impegna a inviare ad GBA GROUP Srl tutta la documentazione che quest'ultima richiederà. Detta documentazione dovrà pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta di GBA GROUP Srl, pena l'archiviazione della domanda di risarcimento.

#### **12. RITENZIONE**

GBA GROUP Srl ha privilegio e diritto di ritenzione su merci e valori in suo possesso, anche tramite terzi, per tutti i crediti, scaduti o in scadenza, che derivino dalle sue prestazioni, anche se il credito attenga a prestazione diversa da (od anteriore a) quella in forza della quale GBA GROUP Srl possiede la merce od il valore. A scelta di GBA GROUP Srl, il privilegio e la ritenzione possono essere esercitati in danno del mandante, mittente, destinatario, proprietario.

#### **13. AFFRANCATURA E IMBALLAGGIO**

Il mittente si assume ogni responsabilità per la mancanza od insufficienza dell'affrancatura per i trasporti di plichi o colli contenenti corrispondenza epistolare, e si impegna a tenere indenne il vettore da ogni conseguenza relativa. Il vettore non è responsabile dei danni derivanti da difetti dell'imballaggio e/o della preparazione della merce che non siano stati effettuati dal vettore stesso. Se l'imballaggio o la preparazione sono stati effettuati da GBA GROUP Srl, il vettore rimborserà solo nel caso in cui i difetti siano stati lamentati immediatamente dopo il ricevimento della merce.

#### **14. EVENTO**

Per qualunque caso non previsto nelle presenti condizioni, le parti concordano di riferirsi espressamente alle Condizioni Generali Federcorrieri, alle previsioni del codice civile italiano ed alle leggi nazionali ed alle Convenzioni internazionali applicabili in materia.

#### **15. DETTAGLI**

Informazioni più dettagliate relative alle presenti condizioni sono disponibili alla pagina "CONDIZIONI GENERALI DI

The logo for gba, featuring the lowercase letters 'gba' in a bold, white, sans-serif font against a solid black rectangular background.

**TRASPORTI E LOGISTICA**

SERVIZIO" del sito [www.gbagroup.it](http://www.gbagroup.it). Tali dettagli sono parte integrante del presente documento e il Cliente dichiara di conoscerli e accettarli come tali.

**16. CORTE**

Per qualsiasi controversia relativa all'oggetto del presente documento dovrà essere adito il Tribunale di Milano.

**17. PERSONAL DATA**

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.